

LEGGE 3 agosto 1994, n. 483

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1994, n. 128, 19 marzo 1994, n. 188, e 26 aprile 1994, n. 251.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro dell'interno
COMINO, Ministro per il
coordinamento delle politiche
dell'Unione europea

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 774):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'Interno (MARONI) e dal Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea (COMINO) il 27 giugno 1994.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 giugno 1994, con pareri delle commissioni II, III, V, XI, XII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali),

in sede consultiva sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 30 giugno 1994.

Esaminato dalla I commissione il 7 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 13 luglio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 587):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 1994, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 5a e 7a.

Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 19 luglio 1994.

Esaminato dalla 1a commissione il 25 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 1994.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1994, N. 408.

All'articolo 9, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 650 milioni per il 1994 e in lire 1.100 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, per il 1994, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1; per il 1995 e il 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ciascuno degli anni 1995 e 1996".

14.11.2003

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

15:16:06